
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Competenza per valore: la c.d. clausola di contenimento rileva anche in relazione al merito

Va confermato che la limitazione della cosiddetta "clausola di contenimento" rileva anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 18.11.2015, n. 23640

...omissis...

1. La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti avverso la stessa sentenza.
2. Ha precedenza logica il ricorso incidentale dei danneggiati i quali, invocando la violazione dell'art. 2051 c.c., oltre che motivazione carente e contraddittoria, si dolgono, con il primo motivo, del riconoscimento della responsabilità concorrente (del 30%) in capo al minore.
 - 2.1. Il motivo non ha pregio.La censura si limita a prospettare una contraddizione nell'avere la Corte di merito - una volta riconosciuto il rapporto di custodia del Comune rispetto alla strada - contemporaneamente escluso che il comportamento del danneggiato fosse idoneo ad interrompere il nesso di causa e nell'avere valutato il comportamento del danneggiato come imprudente e idoneo a concorrere nella causazione dell'evento.

La decisione, invece, è esente da ogni contraddizione fattuale - peraltro neanche denunciata dai ricorrenti e, comunque, per essere rilevante avrebbe dovuto essere radicale ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile *ratione temporis*. Infatti, la Corte di merito ha escluso che il comportamento del minore avrebbe potuto evitare l'evento ed ha riconosciuto il concorso di colpa attesa la visibilità, anche data l'ora diurna, della grata mancante di sbarra protettiva.

3. Il secondo motivo non costituisce una vera censura, atteso che i danneggiati (invocando gli artt. 91 e 92 c.p.c.) si limitano a sostenere che, in conseguenza dell'accoglimento della loro tesi in ordine all'assenza del concorso di colpa, le spese graverebbero interamente a carico del Comune.

In conclusione, il ricorso incidentale è rigettato.

4. Con due motivi, strettamente collegati, il Comune ricorrente principale - invocando la violazione degli artt. 10, 14, 100, 112 e 161 c.p.c. - deduce la nullità della sentenza nel capo inerente la quantificazione del danno per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

4.1. Nella sentenza impugnata si è ritenuta priva di fondamento l'eccezione, sollevata in fase di rinvio, di nullità *ex art* 112 c.p.c., per *ultrapetizione* in ordine alla quantificazione del danno.

Si argomenta nel senso che non fu sollevata dinanzi alla Corte di appello di Messina nel primo giudizio impugnatorio, essendosi allora il Comune limitato a contestare la domanda sull'an e solo genericamente il quantum rispetto alla illegittimità dei conteggi operati dal primo giudice, chiedendo la riforma della errata quantificazione. Si aggiunge che il giudizio di Cassazione ha riguardato solo l'an della responsabilità.

4.2. Nell'esplicazione dei motivi, il ricorrente principale premette:

che gli attori avevano adito il Pretore per il danno da determinarsi a mezzo di consulenza, "comunque, entro i limiti di competenza per valore del Pretore adito, con espressa rinuncia per l'eventuale eccedenza", pari a L. 50 milioni ai sensi dell'art. 8 c.p.c., all'epoca vigente; che in sede di comparsa conclusionale avevano precisato che i danni alla luce della consulenza ammontavano a oltre L. 150 milioni; che il Tribunale condannò il Comune a oltre L. 141 milioni; che il Comune appellante aveva dedotto la nullità della sentenza per *ultrapetizione* - oltre che in riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c. - anche in riferimento alla omessa considerazione della "clausola o riserva di contenimento del valore", precisando che gli attori nella precisazione delle conclusioni non avevano rinunciato alla limitazione di valore e solo nella comparsa conclusionale avevano chiesto l'importo determinato dal Ctù; che la prima decisione della Corte di appello, avendo escluso la responsabilità del Comune, non aveva esaminato l'eccezione di *ultrapetizione* relativa al quantum, evidentemente assorbita; che il primo giudizio di cassazione attivato dai danneggiati aveva riguardato solo l'an della responsabilità; che nella comparsa di costituzione del secondo giudizio di appello in sede di rinvio, il Comune aveva chiesto, in caso di riconoscimento della responsabilità del Comune, di limitarsi l'importo a quello della competenza massima del Pretore, come chiesto dagli attori con rinuncia all'eccedenza.

Sulla base di tali atti, sostiene il ricorrente che ha errato la Corte di appello nel ritenere mai sollevata in appello dal Comune l'eccezione di superamento dei limiti di valore da parte del primo giudice, avendo proposto specifico atto di appello, reiterandolo in sede di giudizio di rinvio.

4.3. I controricorrenti sostengono che i motivi sono inammissibili perchè, come ritenuto (ndr implicitamente) dalla sentenza impugnata, sul punto si era formato il giudicato. Il Comune, nel primo appello avrebbe dedotto l'*ultrapetizione* solo in riferimento alla qualificazione della domanda (artt. 2043 e 2051) e non rispetto alla richiesta limitazione del limite di valore con rinuncia all'eccedenza; nè il profilo sarebbe stato dedotto dal Comune in cassazione. Comunque, argomentano i danneggiati, la limitazione quantitativa era stata posta tenendo conto dell'allora limitazione di competenza del giudice adito e in attesa della quantificazione da farsi

con consulenza. La stessa, pertanto, sarebbe venuta meno per effetto della riforma ordinamentale.

4.4. La censura è fondata e va accolta.

Sulla questione relativa alla limitazione quantitativa del risarcimento nei limiti della competenza del pretore adito, non si era formato il giudicato.

Come risulta dall'originario atto di appello del Comune, a fronte della sentenza del Tribunale che non aveva tenuto conto della "clausola o riserva di contenimento del valore", condannando ad un importo maggiore, il Comune aveva impugnato per ultrapetizione, oltre che in riferimento alla qualificazione giuridica, anche per la mancata considerazione della riserva. Nè per ritenere il giudicato rileva la mancata proposizione del ricorso incidentale dinanzi alla Cassazione, dove si discuteva solo dell'anno della responsabilità a fronte di una sentenza di rigetto della domanda di danni, nella quale era restato assorbito ogni profilo di quantificazione del danno. In definitiva, il Comune che con l'atto di appello aveva impugnato la prima sentenza di merito sul mancato riconoscimento della riserva, ha poi correttamente riproposto la questione con la comparsa di costituzione in appello in sede di riassunzione e la Corte di merito, con la sentenza impugnata, ha errato a ritenere che sulla stessa si era formato il giudicato.

4.5. Peraltro, non rileva la deduzione difensiva che la questione sarebbe stata superata dalla riforma ordinamentale, essendo stato soppresso il Pretore nel corso del giudizio di primo grado, con attribuzione al Tribunale della competenza residuale in primo grado a prescindere dal valore della causa.

La Corte di legittimità ha ritenuto che la limitazione della cosiddetta "clausola di contenimento" rileva anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento, (vedi Cass. n. 18100 del 2011, specie in motivazione riferita a specie di mutamento ordinamentale).

D'altra parte, come emerge dagli atti richiamati dal ricorrente e non contestati specificamente dai contro ricorrenti, che si sono limitati ad invocare il mutamento ordinamentale, i danneggiati avevano richiamato la clausola limitativa e la rinuncia all'eccedenza in sede di precisazione delle conclusioni, (ud. del 6 luglio 2000), quando la riforma era oramai in vigore e solo in sede di comparsa conclusoria - che certo non è in grado di precisare la domanda - avevano invocato il danno come quantificato dal consulente ovvero nella misura determinata dal giudicante.

In definitiva, oltre alla mancata formazione del giudicato va riconosciuta l'ultrapetizione non avendo i danneggiati neanche dedotto, oltre che dimostrato, di aver eventualmente modificato la domanda originaria nel rispetto delle preclusioni processuali.

5. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento della sentenza impugnata nel solo capo relativo alla quantificazione del danno, cui dovrà provvedere il giudice del rinvio nel rispetto della clausola limitativa del valore, con rinuncia all'eccedenza. La Corte di appello provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte di Cassazione decidendo i ricorsi riuniti, rigetta il ricorso incidentale. Accoglie il ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.